



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE**

COORDINAMENTO AFFARI GENERALI
UFFICIO STATUTO, REGOLAMENTI ED ELEZIONI

IL RETTORE

VISTO lo Statuto;
VISTO il D.R. n. 171 del 13 febbraio 2002, modificato con D.R. n. 39 del 10 gennaio 2007, con il quale è stato emanato il Regolamento dei viaggi di studio e delle visite di studio;
VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
VISTA la delibera del Senato Accademico adottata nella seduta del 20 aprile 2018;
VISTA la conforme delibera del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del 20 aprile 2018;

DECRETA

Art. 1 – E' emanato il "Regolamento dei viaggi di studio e delle visite di studio", il cui testo è allegato al presente provvedimento di cui fa parte integrante (Allegato A), che annulla e sostituisce il Regolamento emanato con D.R. n. 171 del 13 febbraio 2002, modificato con D.R. n. 39 del 10 gennaio 2007.

Art. 2 – Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore dal giorno 1° luglio 2018.

IL RETTORE
Prof. Gianmaria PALMIERI

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)



Regolamento dei viaggi di studio e delle visite di studio

ART. 1

Principi generali

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei viaggi di studio e delle visite di studio, i criteri di partecipazione degli studenti e la ripartizione degli oneri finanziari.

Per viaggio di studio si intende il trasferimento fuori sede per due o più giorni, al fine di integrare le attività didattiche, o di completare opportunamente i programmi di studio degli insegnamenti che prevedono esercitazioni pratiche. Per visita di studio si intende il trasferimento per un solo giorno diretto all'integrazione delle attività didattiche e scientifiche proprie di ciascun corso di laurea.

I viaggi e le visite possono essere monodisciplinari o pluridisciplinari, a seconda che afferiscano ad una o a più materie di insegnamento.

ART. 2

Programmazione

Ciascun Consiglio di Corso di Studio, all'inizio dell'anno accademico, sulla base delle proposte pervenute dai docenti interessati, delibera un programma didattico annuale dei viaggi di studio e delle visite di studio da effettuarsi nel corso dell'anno stesso.

Tale programma deve essere trasmesso alla Direzione Generale dell'Ateneo entro il 10 ottobre dell'anno in corso per essere approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. E' possibile ammettere proposte successive, al termine del 10 ottobre, purché compatibili con le risorse finanziarie disponibili.

ART. 3

Partecipazione degli studenti

Possono partecipare ai viaggi di studio e alle visite di studio tutti gli studenti del Corso di Studio interessato in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

ART. 4

Domande

Le domande per la partecipazione ai viaggi ed alle visite di studio devono essere indirizzate al Presidente del Corso di Studio interessato e devono contenere un'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 5 co. 2 del presente regolamento.

Il numero massimo degli studenti ammessi a partecipare è determinato in sede di approvazione del programma da parte del Consiglio di Corso di Studio.

Qualora pervengano richieste di partecipazione ai viaggi ed alle visite in numero maggiore rispetto ai posti disponibili, il Consiglio di Corso di Studio seleziona gli studenti in base al criterio del merito accademico.

ART. 5

Oneri finanziari

Il costo dei viaggi di studio è posto a carico degli studenti per il 25% dell'onere individuale complessivo; la restante parte del 75% è posta a carico dell'Amministrazione universitaria.



I Consigli di Corso di Studio possono deliberare di esonerare dal pagamento della quota di partecipazione gli studenti che hanno ottenuto l'esonero totale dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari per l'anno accademico in corso.

Esclusivamente al fine di garantire la partecipazione del maggior numero di studenti ai viaggi di studio, in casi particolari, tenuto conto del budget a disposizione, i Consigli di Corso di studio possono deliberare di innalzare la quota di partecipazione degli studenti.

Il costo delle visite di studio è posto a totale carico dell'Amministrazione universitaria.

ART. 6

Partecipazione dei docenti-personale tecnico amministrativo

Gli studenti sono accompagnati da docenti delle materie interessate ai viaggi ed alle visite. Nel caso di viaggi o visite monodisciplinari, partecipa un docente per ogni 12 studenti, salvo diversa indicazione motivata da parte delle strutture proponenti.

Nel caso di viaggi o visite pluridisciplinari, partecipa un docente ogni 8 studenti, salvo diversa indicazione motivata da parte delle strutture proponenti.

È assicurato comunque la presenza minima di un docente per ogni disciplina interessata.

Previa delibera dei Consigli di Corso di Studio interessati, il ruolo di accompagnatore può essere svolto anche da un componente del personale tecnico amministrativo, adeguatamente formato.

ART. 7

Norma transitoria

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga necessario ed opportuno, può aumentare la quota di co-partecipazione dell'Università nei limiti delle risorse disponibili in bilancio.



